




# Comune di **MONTEBUONO**

VIA DEL MUNICIPIO, 1 - 02040 - MONTEBUONO (RI)

TEL: 0765-607631 - FAX: 0765-607131

## LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

(Legge 160/2019 Art. 1 commi da 29 a 37 e Decreto Capo Dipartimento  
per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 14/01/2020)



PROGETTO **DEFINITIVO-ESECUTIVO**

# 8. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

il progettista:



# CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- INDICE -

## PARTE PRIMA – Definizione tecnica ed economica dell'appalto

### **Capo 1           CONTENUTO DELL'APPALTO**

- Art. 1.           Oggetto dell'appalto.
- Art. 2.           Corrispettivo dell'appalto a misura.
- Art. 3.           Modalità di stipulazione del contratto.
- Art. 4.           Categoria prevalente, categorie subappaltabili.

### **Capo 2           DISCIPLINA CONTRATTUALE**

- Art. 5.           Interpretazione.
- Art. 6.           Documenti contrattuali.
- Art. 7.           Conoscenza delle condizioni d'appalto.
- Art. 8.           Rappresentante dell'appaltatore e domicilio.
- Art. 9.           Convenzioni europee in materia di valuta e termini.

### **Capo 3           TERMINI E MODI DI ESECUZIONE**

- Art.10.          Consegna e inizio lavori.
- Art.11.          Termini per l'esecuzione dei lavori.
- Art.12.          Inderogabilità dei termini di esecuzione.
- Art.13.          Ritardi causa autorizzazioni e permessi
- Art.14.          Sospensione e ripresa dei lavori.
- Art.15.          Proroghe.
- Art.16.          Ordini di Servizio emanati dal direttore dei lavori.
- Art.17.          Sospensioni ordinate dal R.U.P..
- Art.18.          Penali in caso di ritardata esecuzione delle lavorazioni / colpa grave.
- Art.19.          Programma esecutivo, cronoprogramma e ultimazione dei lavori.

### **Capo 4           DISCIPLINA ECONOMICA**

- Art.20.          Anticipazione.
- Art.21.          Pagamenti.
- Art.22.          Revisione prezzi.
- Art.23.          Cessione del contratto.
- Art.24.          Cessione dei crediti.

### **Capo 5           CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

- Art.25.          Valutazione dei lavori a misura.
- Art.26.          Valutazione dei materiali e dei manufatti a pie' d'opera.

<b>Capo 6</b>	<b>GARANZIE</b>
Art.27.	Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva.
Art.28.	Riduzione delle garanzie.
Art.29.	Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.
<b>Capo 7</b>	<b>ESECUZIONE DEI LAVORI</b>
Art.30.	Variazione dei lavori.
Art.31.	Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.
<b>Capo 8</b>	<b>SICUREZZA NEI CANTIERI</b>
Art.32.	Norme di sicurezza generali.
Art.33.	Sicurezza sul luogo di lavoro.
Art.34.	Piani di sicurezza.
Art.35.	Rischio elettrico.
Art.36.	Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento.
Art.37.	Tesserini di riconoscimento.
<b>Capo 9</b>	<b>SUBAPPALTO</b>
Art.38.	Subappalto.
Art.39.	Responsabilità in materia di subappalto.
Art.40.	Pagamento dei subappaltatori.
<b>Capo 10</b>	<b>CONTROVERSIE</b>
Art.41.	Disciplina delle riserve dell'Appaltatore.
Art.42.	Accordo bonario.
Art.43.	Definizione delle controversie.
Art.44.	Risoluzione del contratto – Esecuzione d'ufficio dei lavori.
<b>Capo 11</b>	<b>VERIFICHE IN CORSO D'OPERA, ULTIMAZIONE LAVORI, COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO DEGLI IMPIANTI</b>
Art.45.	Verifiche e controlli in corso d'opera.
Art.46.	Accettazione dei materiali e difetti costruttivi
Art.47.	Ultimazione dei lavori e accertamento della regolare esecuzione.
Art.48.	Collaudo e messa in servizio degli impianti.
<b>Capo 12</b>	<b>ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE</b>
Art.49.	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.
Art.50.	Obblighi e responsabilità a carico dell'appaltatore.
Art.51.	Disciplina del cantiere.
Art.52.	Documentazione da fornire a cura dell'Appaltatore alla sottoscrizione del Contratto.
Art.53.	Documentazione da fornire alla Direzione Lavori prima della consegna dei lavori.
Art.54.	Cartelli di cantiere.
Art.55.	Spese contrattuali, imposte, tasse.

**Capo 13      ALTRE NORME CONTRATTUALI**

Art.56.      Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

Art.57.      Tracciabilità dei pagamenti

**PARTE SECONDA - Prescrizioni tecniche e mezzi di prova**

**Capo 14      REQUISITI TECNICI**

Art.58.      Prescrizioni tecniche per l'esecuzione dei lavori.

Art.59.      Apparecchi di Illuminazione: prescrizioni operative, requisiti tecnici e prestazionali, rispetto dei CAM, equivalenza di prodotto

Art.60.      Giunzioni e derivazioni entro pozzetti.

Art.61.      Verniciatura.

# Parte I - Definizione tecnica ed economica dell'appalto

## Capo 1 CONTENUTO DELL'APPALTO

### Art.1 - Oggetto dell'appalto

1. Oggetto dell'appalto è l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie all'efficientamento a Led ed estensione di porzioni di impianto d'illuminazione comunale al fine di aumentare la sicurezza degli utenti.
2. I lavori sono finanziati con fondi di cui alla Legge 160/2019 Art. 1 commi da 29 a 37 e Decreto Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 14/01/2020.

### Art.2 - Corrispettivo dell'appalto a misura

1. L'appalto è definito a misura ed il relativo Quadro Economico riassuntivo è di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO :</b>			
<b>LAVORI :</b>			
A	TOTALE importo LAVORAZIONI (assoggettabili a ribasso)	€ 38 475,22	
B	Costi per la Sicurezza (non assoggettabili a ribasso)	€ 925,50	
<b>C</b>	<b>Importo complessivo dei Lavori compresi i costi per la sicurezza [A + B]</b>		<b>€ 39 400,72</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE :</b>			
D	Spese Tecniche di Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità e Collaudo	€ 5 000,00	
E	Contributo Previdenziale INARCASSA [ 4% di D ]	€ 200,00	
F	Compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016 e reg. Comunale [ 50% dell'80% del 2% di C ]	€ 315,21	
<b>G</b>	<b>Totale Somme a disposizione [D + E + F]</b>		<b>€ 5 515,21</b>
<b>IVA :</b>			
H	IVA sui LAVORI [ 10% di C ]	€ 3 940,07	
I	IVA su Onorari Tecnici assoggettabili [ 22% di D + E ]	€ 1 144,00	
<b>J</b>	<b>Sommano IVA [H + I]</b>		<b>€ 5 084,07</b>
<b>K</b>	<b>TOTALE PROGETTO [C+G+J]</b>		<b>€ 50 000,00</b>

### Art.3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n.50/2016.
2. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti e le condizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016 ed al presente capitolato.
3. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara (derivanti dall'applicazione del ribasso unico ad ogni singolo prezzo) costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari»; essi sono applicati alle singole quantità eseguite.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art.106 del Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016)
5. I rapporti e i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'art.2 c.1 lett. a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'art.2 c.1 lett. b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi.

## Art.4 - Categoria prevalente, categorie subappaltabili

1. Ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n.34 del 2000 e in conformità all'All. «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati interamente nella categoria «OG 10».

## Capo 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

### Art.5 - Interpretazione

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, tiene sempre necessariamente conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del C.C..

### Art.6 - Documenti contrattuali

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- b) il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
- c) tutti gli elaborati del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti degli impianti, le relative relazioni, come elencati nel presente C.S.A.;
- d) il piano di sicurezza e coordinamento;
- e) l'offerta presentata dall'appaltatore.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) il Codice dei contratti decreto legislativo n.50/2016;
- b) il regolamento di esecuzione e attuazione d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (per quanto vigente ed applicabile);
- c) il D.M. 27/09/2017 inerente i Criteri Ambientali Minimi per la acquisizione di apparecchi per la Illuminazione Pubblica;
- d) il decreto legislativo n.81/2008;
- e) le disposizioni di cui all'All.F della Legge 20 marzo 1865, n.2248;
- f) il D.M. 07.03.2018 n.49 (il Direttore dei Lavori)
- g) le Linee guida ANAC n.3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», ultimo aggiornamento.
- h) gli atti del Comune di Montebuono di approvazione dei progetti e della metodologia di selezione del contraente.

## Art.7 - Conoscenza delle condizioni d'appalto

1. La sottoscrizione dell'offerta da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. In sede di gara il soggetto concorrente, previo appuntamento telefonico, eseguirà un sopralluogo per la presa visione dei luoghi, di cui verrà rilasciata apposita ricevuta.

## Art.8 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio in territorio del Comune di Montebuono ai sensi e nei modi di cui all'art.2 del capitolato generale d'appalto di cui al D.M. n.145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art.3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art.4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al c.1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al c.3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

## Art.9 - Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n.1182.

## Capo 3 TERMINI E MODI DI ESECUZIONE

### Art.10 - Consegna e inizio lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi inderogabilmente entro il presente mese di Ottobre, previa convocazione dell'Appaltatore.
2. Si applica integralmente l'art.5 del DM n.49/2018.
3. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

### Art.11 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 20 (venti) feriali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

### Art.12 - Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
  - a) il ritardo nell'installazione dei cantieri e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
  - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio ad inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
  - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
  - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
  - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
  - f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
  - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.
  - h) le condizioni climatiche avverse se non rientranti nelle caratteristiche specificate all'art.17 c.1 del presente C.S.A..

### Art.13 - Ritardi causa autorizzazioni e permessi

1. Qualora nel corso dei lavori si dovessero manifestare ritardi nel rilascio di autorizzazioni alla rottura e/o all'occupazione del suolo pubblico tali da determinare un rallentamento o il fermo dei lavori, ovvero sospensioni dei lavori disposte dalle Sovrintendenze o da altri Organi competenti, l'Appaltatore non avrà diritto a compensi ma potrà soltanto richiedere una proroga nel caso in cui detti ritardi producano uno slittamento dell'ultimazione dei lavori oltre i termini stabiliti.



## Art.14 - Sospensione e ripresa dei lavori

1. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art.133 c.1 del Regolamento Generale nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dal Codice dei Contratti.
2. La sospensione disposta ai sensi del codice dei contratti per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.
3. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità.
4. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.
5. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.
6. La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.

## Art.15 - Proroghe

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'art.12 del presente C.S.A., può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta dettagliatamente motivata e documentata almeno 15 giorni prima della scadenza del termine medesimo di cui all'art.12.
2. In deroga a quanto previsto al precedente c.1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 15 giorni alla scadenza del termine di cui all'art.12, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente a tale termine.
3. La richiesta è presentata al Direttore di Lavori, il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori qualora questi non si esprima entro 5 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del Direttore dei Lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P..
5. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
6. Trova altresì applicazione l'art.26 del capitolato generale d'appalto (D.M. 145/2000).

## Art.16 – Ordini di Servizio emanati dal direttore dei lavori

1. Si applica il DM 07/03/2018 n.49.
2. In particolare il Direttore dei Lavori impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono essere comunicati al RUP, nonché annotati, con sintetiche motivazioni, che riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine, nel giornale dei lavori con le modalità di cui all'articolo 15 del DM 49/2018. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
3. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali (intense precipitazioni di durata complessiva, durante il normale orario di lavoro, non inferiore alle tre ore) o altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dal Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente comma nessun indennizzo spetta all'appaltatore.
4. Il verbale di sospensione deve contenere:
  - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
  - b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
  - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
5. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'art.165 del regolamento generale.
6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
8. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
9. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; è efficace dalla data della sua redazione e ad esso si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.

## Art.17 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al Direttore dei Lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'art.17 in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'art.12, o quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

## Art.18 - Penali in caso di ritardata esecuzione delle lavorazioni / colpa grave

### A - PENALI

1. Ai sensi dell'art.113/bis D.Lgs. 50/2016, "I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,8 per mille dell'importo economico contrattuale.

2. Mancata esposizione del tesserino di riconoscimento da parte del personale di servizio dell'Appaltatore: € 150,00 per ogni mancata esposizione comunicata per iscritto dalla D.L. o accertata dal Responsabile del Procedimento.

Le suddette penalità saranno applicate dal Responsabile dell'Appalto con semplice notifica scritta all'Appaltatore, senza bisogno d'altra misura amministrativa o legale, e l'ammontare sarà dedotto dall'importo dei pagamenti ancora dovuti tramite buoni d'addebito da allegare ai certificati di pagamento.

Ogni buono d'addebito potrà contenere più penali e dovrà avere un importo minimo di € 150,00.

Nel caso in cui le penali non raggiungano l'importo minimo sopra citato, il recupero sarà comunque effettuato con un buono d'addebito all'ultimo stato di avanzamento.

Ai sensi dell'art.113/bis D.Lgs.50/2016, l'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale; qualora lo superasse, si darà corso alla procedura di risoluzione del contratto ai sensi dell'Art.108 D.Lgs. 50/2016.

## B – COLPA GRAVE

NEL CASO VENISSERO APPLICATE UN NUMERO DI PENALI SUPERIORE A 3 (TRE), ANCHE RIGUARDANTI LA MEDESIMA TIPOLOGIA DI INFRAZIONE, L'APPALTATORE INCORRERÀ NELLA "COLPA GRAVE".

L'Ente appaltante in questo caso, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori in danno, all'escussione delle cauzioni ed alla maggiore quantificazione di danni subiti, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in danno dell'Appaltatore. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in ogni caso, di procedere unilateralmente alla rescissione del contratto per inadempienze dell'Appaltatore che siano causa di gravi disservizi, violazioni delle disposizioni delle Autorità e degli Organi di Vigilanza, messa a repentaglio della sicurezza e incolumità degli utenti ed ingiustificate interruzioni di pubblico servizio.

### Art.19 - Programma esecutivo, crono-programma e ultimazione dei lavori

1. Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione al crono- programma di progetto (quantificato complessivamente in 20 giorni feriali consecutivi) e nel rispetto di quanto dichiarato nell'offerta presentata, sulla base delle proprie tecnologie, delle proprie scelte imprenditoriali e della propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del crono-programma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo, fatto salvo il contenuto del cronoprogramma dell'appaltatore purché approvato dalla Stazione Appaltante; tale crono-programma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al c.2.

4. L'emissione dell'attestazione della ultimazione dei lavori da parte del D.L. può espressamente contenere la menzione di dettagli realizzativi, che non inficiano la funzionalità delle opere, non ancora compiutamente portati a termine: tale menzione deve essere accompagnata da un termine tassativo per il relativo completamento, trascorso il quale, nel caso di mancato completamento, si avrà la decadenza del certificato di ultimazione emesso e si darà luogo alle penali di cui al precedente art.19.

## **Capo 4 DISCIPLINA ECONOMICA**

### **Art.20 - Anticipazione**

1. Non sono previste anticipazioni.

### **Art.21 - Pagamenti**

1. Per l'appalto in questione non è prevista la suddivisione in più SAL.
2. L'emissione del certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC.
3. Salvo quanto disposto dall'art.1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore e il Direttore dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili e le misure da adottare per il loro rimedio.
5. Il Certificato di Pagamento viene emesso dal R.U.P. al massimo entro 45 giorni dall'emissione del S.A.L. stesso.

### **Art.22 - Revisione prezzi e Modifiche dell'importo contrattuale**

1. È espressamente esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art.1664 c.1 del C.C..
2. Ai sensi dell'art.106 del Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016, in deroga a quanto previsto dal c.1, viene intesa come necessaria modifica contrattuale, ai sensi dell'art.106 c.1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, l'eventualità che il prezzo di singoli materiali da costruzione o di fornitura, per effetto di circostanze eccezionali, imprevedibili e imprevedibili, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 15% rispetto al prezzo-base dell'appalto, dando così luogo a possibili variazioni contrattuali in aumento, per la percentuale eccedente il 15%.
3. Ai sensi dall'art. 106 D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di procedere all'affidamento di lavori di completamento (modifiche non sostanziali ai sensi del comma 2 art. 106 D.Lgs. 50/2016) fino al limite massimo consentito del 15% dell'importo contrattuale allorché la disponibilità di dette somme venga a determinarsi per effetto del ribasso d'asta.

### **Art.23 - Cessione del contratto**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

### **Art.24 - Cessione dei crediti**

1. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'Art.106 c.13 del D.Lgs.50/2016 e della Legge 21 febbraio 1991, n.52, solo previa autorizzazione scritta della Stazione Appaltante, che si riserva di valutare la richiesta, a condizione che il cessionario proposto sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.

## **Capo 5 CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

### **Art.25 - Valutazione dei lavori a misura**

1. La misurazione e la valutazione dei lavori sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore

possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi.

## Art.26 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie' d'opera

1. Non sono valutati ai fini contabili i manufatti ed i materiali a pie' d'opera, ancorché accettati dalla Direzione Lavori.

## Capo 6 GARANZIE

### Art.27 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'art.93 del Codice dei contratti (D.Lgs. n.50/2016), è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione.

3. Nel caso di S.A.L. intermedi, la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del Conto Finale (ovvero alla scadenza del periodo di manutenzione biennale) e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

4. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

## Art.28 - Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi degli artt. n.103 e n.93 c.7 del Codice dei contratti (D.Lgs. n.50/2016), l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'art.28 è ridotto del 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000.
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al c.1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al c.1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al c.1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA.
5. Il possesso del requisito di cui al c.1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora:
  - a) l'impresa abbia utilizzato, per la gara e per l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II;
  - b) l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al c.1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l'impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;

## Art.29 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'art.103 del D.Lgs.50/2016, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa dev'essere prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno dell'emissione del Conto Finale. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 All. al D.M. attività produttive 12 marzo 2004, n.123.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) e deve:
  - a) prevedere una somma assicurata non inferiore ad €. 50.000,00 (cinquantamila/00) di cui:  
sez. A - partita 1) per le opere oggetto del contratto: €. 39.400,72 (Trentanovemilaquattrocento/72);  
sez. A - partita 2) per le opere preesistenti: € 10.599,28 (diecimila/00);
  - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale per ogni sinistro) non inferiore ad € 1.000.000 (un milione).

5. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

## **Capo 7 ESECUZIONE DEI LAVORI**

### **Art.30 - Variazione dei lavori**

1. Si applica integralmente l'Art.106 del D.Lgs.50/2016.

### **Art.31 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**

1. Eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dell'elenco prezzi contrattuale.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'art.136 del regolamento generale.

## **Capo 8 SICUREZZA NEI CANTIERI**

### **Art.32 - Norme di sicurezza generali**

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene sia per il personale ivi in servizio e sia per gli utenti degli uffici giudiziari.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

### **Art.33 - Sicurezza sul luogo di lavoro**

1. L'appaltatore è obbligato a fornire all'Amministrazione, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n.81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

### **Art.34 - Piani di sicurezza**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'art.131, c.2, lett. a), del Codice dei contratti e all'art.100 del Decreto n.81/2008, in conformità all'All. XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n.81/2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso All., determinati all'art.2, c.1, lett. b), del presente Capitolato speciale.



2. L'obbligo di cui al c.1 è esteso altresì:
  - a. alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
  - b. alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art.43.
3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al c.2, lett. a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all'art.13 e nelle more degli stessi adempimenti:
  - a. qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'art.13, dandone atto nel verbale di consegna;
  - b. qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli articoli 15 e 16.
4. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
  - a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
  - b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
5. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
6. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
  - a. nei casi di cui al c.1, lett. a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
  - b. nei casi di cui al c.1, lett. b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
7. Nei casi di cui al c.1, lett. b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.
8. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'art.89, c.1, lett. h), del Decreto n.81/2008 e del punto 3.2 dell'All. XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n.81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

9. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

10. Ai sensi dell'art.131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'art.46, c.4, lett. d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'art.40, c.4.

11. Ai sensi dell'art.96, c.1-bis, del Decreto n.81/2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'art.26 del citato Decreto n.81/2008.

12. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

13. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art.15 del Decreto n.81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

14. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'All. XV al Decreto n.81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

15. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

16. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

17. Ai sensi dell'art.105, c.14 del Codice dei contratti D.Lgs.50/2016, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

## Art.35 - Rischio elettrico

1. Ai fini del "Rischio Elettrico", i Piani di Sicurezza dovranno prendere opportunamente in considerazione i seguenti aspetti specifici.

### MESSA FUORI SERVIZIO E IN SICUREZZA DI IMPIANTI DEL COMMITTENTE O DI TERZI

2. Qualora impianti del Committente o di terzi debbano essere posti in stato di temporanea messa fuori servizio e in sicurezza, l'Appaltatore a sua cura e spese deve:

- accertarsi delle modalità in uso presso i proprietari per la richiesta dell'interruzione temporanea ed attenersi ad esse;
- realizzare le opere provvisorie atte a garantire la continuità di esercizio se prescritte dai proprietari;

- intervenire solo dopo aver ricevuto idonea comunicazione di effettiva messa fuori servizio e in sicurezza;
- dare comunicazione ai proprietari nonché al Committente di aver ultimato opere e lavori secondo le disposizioni ricevute;
- riconsegnare gli impianti ottemperando alle modalità disposte dai proprietari;
- riconsegnare gli impianti nei minimi tempi tecnici qualora essi debbano essere urgentemente rimessi in esercizio per esigenze di servizio.

3. L'Appaltatore è responsabile di eventuali ritardi nella riconsegna degli impianti e della loro rimessa in servizio nel rispetto di tempi e programmi prestabiliti, rispondendo dei danni eventualmente derivanti ai proprietari ed al Committente.

#### INTERVENTI IN PROSSIMITÀ DI IMPIANTI IN SERVIZIO

4. L'Appaltatore deve impiegare personale idoneo ed adottare ogni cautela per eseguire in sicurezza opere, lavori e interventi in prossimità di impianti e/o elettrodotti in servizio del Committente e/o di terzi. Deve inoltre attenersi, oltre che alle prescrizioni di Legge sulle distanze di rispetto dei cantieri da elettrodotti e impianti in servizio, alle eventuali ulteriori prescrizioni del Committente o di terzi emanate ai fini della sicurezza (ivi compreso il rispetto di tempi, realizzazione di opere provvisorie e di quant'altro necessario per garantire il rispetto del mantenimento in servizio degli impianti e la sicurezza del cantiere).

#### INTERVENTI SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE "IN TENSIONE"

5. Alcune tipologie di attività previste (ad es., rimozione/sostituzione di pali IP con linea di alimentazione interrata; rimozione/sostituzione di corpi illuminanti) possono richiedere l'accesso a impianti del Committente in tensione, caratterizzati oltretutto da correnti di corto circuito pericolose (ex art.6.3.10 della Norma CEI EN 50110-1 (CEI11-48)). Val la pena ricordare che gli impianti di Illuminazione esterna, a meno che non si sia provveduto alla loro messa fuori servizio e in sicurezza secondo le modalità prescritte dalle Norme, anche quando "spenti" sono da considerarsi comunque "in tensione" in quanto la rialimentazione può avvenire improvvisamente in qualsiasi istante, anche per cause accidentali.

6. Detto "rischio elettrico" (dovuto a tensione di esercizio, tensioni trasferite o indotte) può estrinsecarsi mediante:

- contatto diretto con parti normalmente in tensione;
- contatto diretto con parti accidentalmente in tensione;
- arco elettrico.

In tutti i casi in cui si intendano eseguire attività in tensione il personale dell'Appaltatore deve verificare preventivamente che esse siano eseguibili nel rispetto delle prescrizioni della Norma CEI 11-27. Se tale verifica è negativa, il personale dell'Appaltatore, sempre operando con la metodologia dei lavori sotto tensione, deve disalimentare la parte d'impianto su cui deve operare. Qualora anche tale scollegamento non sia effettuabile sotto tensione nel rispetto della Norma CEI 11-27, l'Appaltatore deve soprassedere dal procedere ai lavori e richiedere l'intervento dell'Unità del Committente che provvederà alla messa fuori servizio e in sicurezza.

Con riferimento alle definizioni della Norma CEI EN 50110 come modificate dalla Norma CEI 11-48-V1, il personale da impiegare per l'esecuzione degli interventi deve possedere la qualifica di "Persona esperta" o "Persona avvertita" (la "Persona avvertita" deve essere adeguatamente avvisata, in relazione alle circostanze contingenti, da "Persona esperta") e, in aggiunta, sarà necessaria la presenza di almeno un operatore con qualifica PEI (persona idonea) qualificata ad operare i piccoli interventi in tensione che normalmente si presentano nelle attività di manutenzione su impianti di Illuminazione Pubblica.

La persona che svolge la funzione di “Preposto alla conduzione dell’attività lavorativa” deve essere sempre “Persona esperta” e, inoltre, “Persona Idonea”; le attività affidate ad un unico Operatore devono essere eseguite da “Persona esperta” o da “Persona avvertita”.

La qualifica di “Persona esperta”, “Persona avvertita” e “Persona Idonea” è attribuita dall’Appaltatore nel rispetto delle Norme vigenti che prevedono che il personale impiegato per lavori sotto tensione deve essere, oltre che “Persona Esperta” o “Persona Avvertita”, anche valutato “idoneo” dal Datore di Lavoro in conformità ai criteri definiti nella Norma CEI 11-27 ed espressamente “autorizzato” per iscritto ad intraprendere alcuni lavori sotto tensione sugli impianti di Illuminazione Pubblica.

L’appaltatore, unitamente alla consegna del PSS o del POS, dovrà comunicare al committente l’elenco delle persone che intenderà utilizzare per l’esecuzione delle lavorazioni in OG10 oggetto del Contratto allegando idonea documentazione relativa alle attribuzioni di PES, PAV e PEI (per l’esecuzione delle opere l’Appaltatore dovrà assicurare la continua presenza in cantiere di almeno un Operatore qualificato PES e un altro Operatore qualificato PAV, oppure di due operatori entrambi PES) e certificazione di “idoneità” alla effettuazione di alcune tipologie (almeno quelle citate quali esempi) di lavori in tensione su impianti di Illuminazione Pubblica.

### Art.36 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento

1. In caso di presenza di PSC, l'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
  - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
  - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
  - a) nei casi di cui al c.1, lett. a), le proposte si intendono accolte;
  - b) nei casi di cui al c.1, lett. b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al c.1, lett. a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al c.1, lett. b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

### Art.37 - Tesserini di riconoscimento

1. Ai sensi della L.248/2006 tutto il personale impiegato in cantiere dovrà essere munito ed esporre il tesserino di riconoscimento. Il Direttore dei lavori o il Coordinatore in fase di esecuzione potranno allontanare dal cantiere le maestranze non munite di tale tesserino, fermo restando l’applicazione della penale prevista all’art.19 c.2.

## Capo 9 SUBAPPALTO

### Art.38 - Subappalto

1. Le lavorazioni, qualora sia previsto nel bando ed il soggetto concorrente lo dichiara in fase di gara, sono subappaltabili nei limiti ed alle condizioni contemplate nell'art.105 D.Lgs.50/2016.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
  - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
  - b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art.2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
  - c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lett. b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
  - a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
  - b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
  - c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.

7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al c.2, lett. d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

8. Ai sensi dell'art.105 c.3 D.Lgs. 50/2016, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la sub-fornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

## Art.39 - Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il Direttore dei Lavori e il R.U.P., nonché il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione designato ai sensi del D.Lgs. n.81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art.1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.21 della legge 13 settembre 1982, n.646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n.139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n.246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

### **Art.40 - Pagamento dei subappaltatori**

1. È ammesso il pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante ai subappaltatori e ai cottimisti, purché l'Appaltatore ne presenti motivata richiesta o autorizzazione. In caso opposto, l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

2. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al c.1, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.

## **Capo 10 CONTROVERSIE**

### **Art.41 – Disciplina delle riserve dell'Appaltatore**

1. L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

2. Le eventuali riserve devono essere iscritte a pena di decadenza entro quindici giorni dal giorno dell'osservazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità, all'atto della firma immediatamente successiva a tale termine.

3. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

4. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute. Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano ritenute possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, a pena di decadenza, entro il termine di dieci giorni.

4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

5. Il D.L. si esprime sulla riserva apposta, mediante risposta scritta, da inoltrare all'Appaltatore entro venti giorni dall'apposizione stessa.

6. Non possono essere apposte riserve su aspetti progettuali già oggetto di verifica.

## Art.42 - Accordo bonario

Vale in toto la disciplina dell'art.205 del Codice dei contratti D.Lgs.50/2016:

1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II, e con esclusione dei contratti di cui alla parte IV, titolo III, affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6.
2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
3. Il Direttore dei Lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
4. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.
5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.
6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
7. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.



## Art.43 – Definizione delle Controversie

1. Ove non si proceda ad accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il c.2.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Perugia ed è esclusa la competenza arbitrale.
3. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

## Art.44 - Risoluzione del contratto, Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lett. raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, in tutta una serie di casi previsti dalle normative sugli appalti pubblici e, in particolare, nei seguenti casi:
  - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
  - b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti
  - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
  - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
  - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
  - i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n.81/2008, o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall'Amministrazione si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione, nel seguente modo:

- ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
  - a) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
  - b) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
  - c) l'eventuale maggiore onere per l'Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

## **Capo 11 VERIFICHE IN CORSO D'OPERA, ULTIMAZIONE DEI LAVORI, COLLAUDI E MESSA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI**

### **Art.45 - Verifiche e controlli in corso d'opera**

1. Con riferimento all'art.1662 del Codice Civile, la stazione appaltante ha diritto di controllare e verificare la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le disposizioni emanate dalla D.L. durante l'esecuzione delle opere, lavori e interventi. La stazione appaltante ha in particolare il diritto di effettuare controlli finalizzati:
  - al rispetto delle clausole contrattuali;
  - al riscontro della quantità e qualità delle opere;
  - alla verifica del personale addetto ai lavori.
2. Il personale della stazione appaltante e/o i terzi espressamente incaricati da essa possono accedere in ogni momento ai cantieri e presso le sedi, magazzini o depositi dell'Appaltatore per effettuare i controlli e le verifiche di cui al precedente comma.
3. L'Appaltatore deve rendere possibile l'effettuazione dei controlli comunicando tempestivamente alla D.L. le località e i tempi di accesso, nonché date e tempi di esecuzione delle attività più significative. La mancata segnalazione può comportare controlli aggiuntivi e sondaggi a spese dell'Appaltatore.
4. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante, o da terzi per suo conto, eseguibili con o senza la presenza dell'Appaltatore, non liberano l'Appaltatore da obblighi e responsabilità inerenti alla corretta esecuzione di opere e lavori, alla loro rispondenza a tutto quanto contrattualmente previsto e al rispetto di Norme e regolamenti in vigore.
5. La D.L. dà comunicazione all'Appaltatore di difetti eventualmente rilevati e fornisce le prescrizioni necessarie per la regolarizzazione (ivi compreso il rifacimento totale o parziale). L'Appaltatore, a propria cura e spese, deve eseguire quanto prescrittogli dalla D.L., senza per questo aver diritto ad alcun differimento dei lavori.

## Art.46 - Accettazione materiali e difetti costruttivi

1. I materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche progettuali e normative e ai campioni e dovranno essere accettati dal Direttore dei Lavori prima che vengano posti in opera. Quelli accettati non potranno più venir allontanati dal cantiere né essere tolti alla loro destinazione senza il consenso del Direttore dei Lavori. Quelli non accettati dovranno essere allontanati dai cantieri e le opere e lavori eventualmente eseguiti dovranno essere rifatti.
2. Comunque, l'accettazione dei materiali non è mai definitiva prima del collaudo e, pertanto, essi possono essere rifiutati anche dopo accettati e posti in opera.
3. L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
4. Se l'Appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al RUP; qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.
5. Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

## Art.47 - Ultimazione dei lavori e accertamento della regolare esecuzione

1. Entro 45 giorni dal termine dei lavori comunicato dall'Appaltatore, il Direttore dei Lavori redige il certificato di ultimazione ed il conto finale, procedendo all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. Il conto finale è accompagnato dalla Relazione sulle riserve non definite bonariamente, da sottoporre al R.U.P..
2. Il conto finale si intende accettato dall'impresa, qualora da essa sottoscritto e se non viene espresso il richiamo esplicito alle riserve.
3. In sede di accertamento sommario, il Direttore dei Lavori senza pregiudizio di successivi accertamenti rileva e verbalizza eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'art.19 del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione dei lavori.
4. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dalla completa ultimazione dei lavori accertata da apposito verbale.
5. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato.

6. Salvo quanto disposto dall'art.1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla S.A. prima che il certificato di regolare esecuzione trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

7. Durante l'esecuzione dei lavori la S.A. può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

## **Art.48 - Collaudo e messa in servizio degli impianti**

1. Prima della presa in carico, tutte le opere dovranno essere verificate e collaudate in conformità alle prescrizioni delle Leggi e Norme vigenti con particolare riguardo a quanto prescritto dalla Norma CEI 64-8 riguardo alle verifiche iniziali. Al termine del collaudo verrà emesso un verbale comprovante l'avvenuta esecuzione delle verifiche, completo dei dati rilevati, delle misurazioni eseguite, di eventuali annotazioni, il riferimento alla normativa. Contestualmente alla effettuazione delle verifiche iniziali e prima della consegna degli impianti l'installatore, assieme ad una relazione descrittiva a certificazione dei materiali utilizzati, dovrà predisporre e consegnare, per ciascun impianto, la "dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte" utilizzando un modello conforme all'Al. C del Regolamento di Attuazione della L.R. n.20 del 20/2/2005. Gli oneri e le spese tutte derivanti dalla preparazione delle suddette documentazioni saranno a carico dell'Appaltatore.

2. Il Committente, anche nel caso in cui non dovesse ancora essere stato ultimato il complesso delle opere appaltate, si riserva il diritto di prendere in consegna (con facoltà d'uso anche prima dell'accettazione definitiva) singoli impianti (purché ultimati in ogni loro parte ed atti ad essere messi in servizio). In tal caso la messa in servizio da parte del Committente di ciascun singolo impianto avviene in contraddittorio e senza pregiudizio di alcuno degli obblighi contrattuali per l'Appaltatore, non costituisce accettazione definitiva ed è subordinata all'esito di una ispezione per la verifica della rispondenza a tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza, nonché all'esito positivo delle prove funzionali contrattualmente e normativamente previste. La messa in servizio è formalizzata in uno specifico verbale redatto in contraddittorio dalle parti e da queste contestualmente sottoscritto.

## **Capo 12 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

### **Art.49 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionale di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori e, in genere, norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

- i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

- è responsabile in rapporto all'Amministrazione dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione;
  - è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art.18, 7° c., L. 19.3.1990, n.55 e dall'art.7 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000.
2. In caso di inottemperanza, accertata dall'Amministrazione o a essa segnalata da un ente preposto, la medesima Amministrazione comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. In caso di crediti insufficienti allo scopo, si procede all'escussione della garanzia fideiussoria.

## Art.50 - Obblighi e responsabilità a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art.1659 del codice civile;
- b) oneri relativi alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, impalcature ecc., adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso;
- c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove che siano ordinate dalla stessa direzione lavori. Comunque restano a carico dell'appaltatore i campioni di materiali, modelli, sagome, prove e calcoli di qualsiasi genere;
- e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g) le vie di accesso al cantiere;
- h) gli attrezzi, impalcature e quant'altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

- i) la recintazione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciata da altre ditte;
  - j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di energia elettrica, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
  - k) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza;
  - l) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, controlli e simili (che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione) tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
  - m) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
  - n) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di esecuzione.
  - o) la completa e perfetta pulizia e ripulitura di tutte le opere, anche dei locali già esistenti insudiciati dall'esecuzione delle opere nuove.
  - p) i tributi di qualsiasi genere sui materiali, già esistenti, aumentati o istituiti dopo la stipulazione del contratto;
  - q) gli oneri in materia di spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
2. Concludendo, s'intende compreso nel prezzo contrattuale tutto quanto occorre per dare il lavoro completamente finito a regola d'arte, e garantito nel suo funzionamento in garanzia e conduzione per 2 anni.
3. Comunque, l'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

## Art.51 - Disciplina del cantiere

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Amministrazione e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della medesima Amministrazione.
2. Allo stesso modo, sono a cura ed a carico dell'appaltatore la pulizia accurata del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto; formare, mantenere, i cantieri e i loro accessi, eseguire le recinzioni e provvedere alle segnalazioni.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute. Dovrà, inoltre, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e misurazione dei lavori. L'Amministrazione potrà pretendere che l'appaltatore allontani dal

cantiere quei dipendenti che risultino comprovatamente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi all'Amministrazione per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.

4. I rappresentanti dell'Amministrazione, deputati alla conduzione dei lavori, avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte delle opere oggetto dell'appalto.

5. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

6. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

## Art.52 - Documentazione da fornire a cura dell'Appaltatore alla sottoscrizione del Contratto

1. L'Appaltatore, oltre a quanto prescritto nel bando di gara e a quanto richiesto con l'Ordine di lavoro/aggiudicazione, dovrà presentare entro il termine perentorio indicato nei precedenti singoli articoli anche i seguenti documenti:

- a) elezione del domicilio;
- b) comunicazione del nominativo del Direttore Tecnico di cantiere;
- c) comunicazione dei recapiti della sede operativa;
- d) copia dei "moduli di avviamento" del personale che intende impegnare nell'esecuzione dell'appalto;
- e) copie di avvenuta denuncia inizio attività agli Enti previdenziali, assistenziali e infortunistici;
- f) cauzione definitiva;
- g) polizze assicurative;

## Art.53 - Documentazione da fornire alla Direzione Lavori prima della consegna dei lavori

- a. Denuncia di nuovo lavoro all'INAIL;
- b. Denuncia di eventuali subappalti agli enti previdenziali e antinfortunistici;
- c. PSS e DUVRI e/o POS;
- d. Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- e. Nomina del medico competente scelto dall'impresa, iscritto nell'elenco del Ministero della Salute;
- f. Nomina dell'addetto alle emergenze antincendio e al pronto soccorso e relativi attestati formativi;
- g. Nomina del RLS (in sua assenza, comunicazione all'Organismo Paritetico Territoriale);
- h. Ricevuta della consegna dei DPI e istruzioni per il corretto uso e manutenzione da parte dei lavoratori;
- i. Dichiarazione di conformità CE e libretti d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature;

- j. Documenti attestanti la formazione e l'informazione dei lavoratori in merito all'uso di DPI e macchinari;
- k. Certificati rilasciati dal medico del lavoro con l'idoneità alla mansione;
- l. Valutazione del rischio di esposizione al rumore durante il lavoro;
- m. Modulo di avviamento dei lavoratori che verranno impiegati e copia dei tesserini di riconoscimento;
- n. Eventuale conferimento di mandato ad un Direttore Tecnico per la direzione dei cantieri.

## Art.54 - Cartelli di cantiere

1. L'appaltatore dovrà ottemperare, a propria cura e spese, a quanto prescritto nella Circolare del Ministero dei LL.PP. n.1729/UL 01/06/1990, ovvero ... "in ciascun cantiere dovrà essere installata e mantenuta durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, apposita tabella di dimensioni non inferiori a m 1 (larghezza) per m 2 (altezza), collocata in sito ben visibile indicato dal Direttore dei Lavori, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori stessi" ... "Tanto la tabella quanto il sistema di sostegno della stessa, dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. La tabella dovrà recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema tipo All. alla presente con le opportune modifiche e integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alle peculiarità delle singole opere. In fondo alla tabella dovrà essere previsto un apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori. In particolare, dovranno essere indicate in tale spazio le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con illustrazione dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori e i nuovi tempi di completamento dell'opera."

## 2. Art.55 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto. Sono, altresì, a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

2. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

3. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

## Capo 13 ALTRE NORME CONTRATTUALI

### Art.56 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Trova integrale applicazione l'Art.110 del D.Lgs.50/2016.



## Art.57 - Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'art.3, commi 1 e 8, della legge n.136 del 2010, gli operatori economici titolari del-l'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interesse di cui agli articoli 28, commi 1 e 2, e 29, e per la richiesta di risoluzione di cui all'art.28, c.4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
  - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dal-ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
  - b) i pagamenti di cui alla precedente lett. a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al c.1;
  - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al c.1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal c.2, lett. a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal c.2, lett. a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del c.2, lett. a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'art.1, c.5 e il Codice Univoco della Stazione Appaltante: UFIF3L.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.6 della legge n.136 del 2010:
  - a) la violazione delle prescrizioni di cui al c.2, lett. a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, c.9-bis, della citata legge n.136 del 2010;
  - b) la violazione delle prescrizioni di cui al c.2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.53, c.2, lett. b), del presente CSA.
6. I soggetti di cui al c.1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del c.2 lett.a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

## PARTE SECONDA - Prescrizioni tecniche

### Art.58 – Prescrizioni tecniche per l'esecuzione dei lavori

1. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione dei Lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal capitolato, dai progetti e da tutti gli eventuali ulteriori documenti forniti dalla Direzione Lavori. Ferme restando le prescrizioni del Piano di Sicurezza, sono prescrittivi gli elaborati tecnici di tipo grafico e planimetrico, la Relazione tecnica di progetto, il computo metrico-estimativo e l'elenco-prezzi.
2. La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisoria, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino).
3. Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo la esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza del personale di altre ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.
4. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera, materiale o apparecchio che gli venga ordinato dal Direttore dei Lavori.
5. Le norme e gli elaborati di riferimento sono parte dei documenti di progetto; in particolare, molte delle caratteristiche e modalità di esecuzione delle lavorazioni sono già esaurientemente descritte nelle descrizioni delle voci di prezzo riportate integralmente nell'elenco prezzi, e gli articoli che seguono sono da considerarsi integrative rispetto a quelle lavorazioni caratterizzate da una descrizione (nell'elenco prezzi) non esauriente.

### Art.59 – Apparecchi di Illuminazione: prescrizioni operative, requisiti tecnici e prestazionali, rispetto dei CAM, equivalenza di prodotto

1. L'appaltatore deve effettuare l'installazione degli apparecchi di illuminazione a regola d'arte e in modo da arrecare il minore impatto possibile all'ambiente, attraverso l'impiego di personale adeguatamente formato; in particolare il personale addetto alla installazione, oltre alla conoscenza del funzionamento e delle caratteristiche degli apparecchi di illuminazione da installare, dei sistemi di regolazione del flusso luminoso ad essi eventualmente associati e delle norme di sicurezza relative all'installazione, deve conoscere le congruenti norme in materia di gestione dei rifiuti. L'appaltatore deve dimostrare, mediante idonea documentazione, la qualificazione del personale che effettuerà l'installazione, in particolare riguardante il personale qualificato PES e PEI ai sensi delle vigenti norme CEI in riferimento ai lavori su impianti a tensione < 1000 V in corrente alternata.
2. Tutti gli apparecchi di illuminazione forniti dovranno rispettare pienamente tutte le prescrizioni del D.M. 27/09/2017 *“Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di*

*impianti per illuminazione pubblica*" (il cui rispetto è reso obbligatorio anche dall'art. 95 del DM 50/2016 e s.m.i.) che si deve intendere allegato al presente capitolato; prestazioni migliori di quelle minime stabilite dai "Criteri Ambientali Minimi", come previsto dallo stesso DM, sono "premiati" ai fini della attribuzione del punteggio di gara.

3. Naturalmente (non sarebbe possibile altrimenti) per il progetto illuminotecnico le simulazioni sono state condotte con fotometrie di reali apparecchi presenti sul mercato; è chiaramente possibile proporre apparecchi "equivalenti", ove l'equivalenza degli apparecchi proposti sarà valutata secondo i criteri indicati dalla UNI 11630/2016, la quale norma al cap.4 comma 1 enumera le cinque caratteristiche tipologiche, stilistiche e prestazionali che debbono contestualmente sussistere perchè vi sia equivalenza di prodotto, ovvero:

- I) estetiche: prodotti con valore estetico e/o impatto visivo simile (rif.: Particolari grafici di progetto);
- II) colore delle luce: prodotti con temperature colore prossimale (riferimento: 3000K);
- III) energetiche: prodotti con consumi energetici simili (riferimento: potenze indicate nella rel. tecnica);
- IV) qualitative: (in questo caso è richiesto il rispetto dei CAM e caratteristiche superiori sono "premiati");
- V) illuminotecniche e colorimetriche: ( $Ra \geq 70$  e fotometrie tali da non invalidare il progetto illuminotecnico).

## Art.60 – Giunzioni e derivazioni entro pozzetto

1. Le giunzioni e derivazioni entro pozzetto debbono essere per quanto possibile evitate prediligendo, nella misura del possibile, la realizzazione di questi collegamenti elettrici nelle apposite scatole di giunzione dei pali o nelle scatole a muro. Ove indispensabile realizzare giunzioni e derivazioni nei pozzetti, per ciò si dovrà far utilizzo di materiali e tecniche tali da garantire l'isolamento elettrico di 1 kV e la protezione minima IP 67 ove il pozzetto sia drenante, oppure IP68 ove non lo sia.

## Art.61 – Verniciatura

- 1. La verniciatura si effettuerà su superfici metalliche perfettamente asciutte; pertanto è vietato procedere all'esecuzione di detta operazione nelle prime ore del mattino ed in presenza di pioggia, nebbia, rugiada, o comunque con umidità relativa dell'aria ambiente superiore all'80% o con temperatura inferiore a +5 °C.
- 2. In ogni caso la verniciatura dovrà comunque essere eseguita nelle condizioni atmosferiche previste dalle schede tecniche delle vernici impiegate.
- 3. L'Appaltatore deve fornire tutti i materiali, compresi quelli di minuto consumo, le apparecchiature e i mezzi d'opera necessari per eseguire a regola d'arte le operazioni di raschiatura, spazzolatura e verniciatura.
- 4. I prodotti vernicianti dovranno essere fabbricati da primaria azienda specializzata nel settore e risultare della migliore qualità rintracciabile in commercio, ed inoltre il ciclo di lavorazione dovrà essere effettuato con prodotti di uguale provenienza.
- 5. L'Appaltatore non potrà impiegare prodotti che non siano stati precedentemente approvati dalla Direzione Lavori, che potrà quindi rifiutarli se ritenuti inadatti.
- 6. Il ciclo di verniciatura (due mani) dovrà essere idoneo per strutture in acciaio grezzo e/o zincato a caldo, sottoposte ad atmosfera industriale.
- 7. Il grado di preparazione delle superfici in acciaio, definito dalla norma ISO 8501-1/1988, dovrà essere St 3 (pulitura molto accurata tramite utensili) ad ispezione oculare, la superficie non deve presentare olio,

grassi e impurità, scorie di laminazione, ruggine e sostanze estranee. La stessa dovrà essere trattata molto accuratamente fino ad ottenere una lucentezza metallica.

8. Nel caso di superfici in acciaio zincato, occorrerà che tutti i contaminanti presenti superficialmente siano rimossi a mezzo di agenti sgrassanti possedenti proprietà emulsionanti, eventualmente miscelati con vapore d'acqua a pressione e la superficie dovrà essere trattata con idoneo strato di "aggrappante". La sola pulizia con solventi in questo caso è da ritenersi insufficiente.

9. Il prodotto da impiegare per la prima ripresa dovrà essere costituito da una pittura antiruggine di fondo, a base di resine epossipoliamicidiche e fosfato di zinco surface tolerant, eccellente capacità anticorrosiva, bicomponente, spessore del film a secco di 40 micron.

10. Il colore di finitura da utilizzare sarà, di caso in caso, specificato dalla Direzione Lavori ed il colore della vernice antiruggine dovrà essere di colore molto diverso e contrastante con la vernice di finitura. che infine risultare uniforme e priva di striature o altre imperfezioni.

11. La temperatura massima costante a cui dovrà resistere il ciclo è + 80 °C, lo spessore totale del ciclo sarà di 80 micron, la resistenza al distacco dal supporto, misurata con prove di quadrettatura in base alla norma UNI ISO EN 2409:1996, dovrà avere livello = 1 (distacco di piccole scaglie di rivestimento alle intersezioni delle incisioni, se l'area incisa interessata non è significativamente maggiore del 5%).

12. Tutti i prodotti vernicianti, per essere impiegati, dovranno essere contenuti nelle latte originali sigillate, contraddistinte dal marchio di fabbrica, denominazione della merce, numero del lotto ed indicazione della scadenza entro la quale dovranno essere applicati.

13. Per l'applicazione dei prodotti vernicianti, dovranno essere osservate tutte le indicazioni contenute nelle relative schede tecniche e nelle schede di sicurezza che dovranno preventivamente essere consegnate alla Direzione Lavori.

14. Con riferimento alla "Scala Europea dei Gradi di arrugginimento per pitture antiruggine" edita dal "Comitato Europeo delle Associazioni dei fabbricanti di pittura e inchiostri" deve essere garantito che le superfici rivestite mantengano un grado di arrugginimento pari allo standard Re 0 (assenza totale di ruggine) per 12 mesi dall'ultimazioni dei lavori ed allo standard Re 1 (0,05% di superficie arrugginita) per ulteriori 4 anni; entro tali periodi, le superfici che presentassero riconosciuti difetti eccedenti tali limiti, dovuti alla qualità dei materiali o alla loro applicazione, saranno riverniciate a cura e spese dell'Appaltatore.

il Progettista

